

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)  
PROT. n° 0007473  
032101.01.4144.020

Roma, 30 maggio 2012

**OGGETTO:** Criteri applicativi del D.P.R.151/2011 in riferimento all'attività n.48 "Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1m<sup>3</sup> - quesito.

In riferimento al quesito pervenuto con nota prot. n. 2394 del 06/03/2012 di codesta Direzione Regionale, si chiarisce che le macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m<sup>3</sup> indicate al punto 48 dell'Allegato I al D.P.R. 151/11, risultano soggette ai procedimenti di prevenzione incendi dello stesso decreto a prescindere dal punto di infiammabilità del liquido isolante combustibile utilizzato.

Per quanto riguarda infine il quesito posto al punto 2, questo Ufficio ritiene che le macchine inserite all'interno di un'unica cabina di trasformazione, pur avendo singolarmente quantitativi inferiori ad 1 m<sup>3</sup> di olio, costituiscano comunque un unico centro di pericolo e pertanto i quantitativi di olio debbano essere sommati ai fini dell'assoggettabilità ai procedimenti di cui al D.P.R. 151/2011.

**Parere della Direzione Regionale**

La Società ...(omissis)... con nota n. 13098 del 17.02.12 ha prodotto con riferimento all'attività n. 48 del DPR 151/11 l'unito quesito teso a conoscere, con riferimento alla definizione della stessa "Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti<sup>1</sup> combustibili in quantitativi superiori a 1 m<sup>3</sup>", i criteri applicativi di riferimento per cabine elettriche di trasformazione AT/MT e MT/BT.

In particolare si vuole chiarire:

- 1) se il termine "combustibile" presente nella esplicitazione dell'attività 48 soprarichiamata, sia applicabile agli olii dielettrici impiegati da ...(omissis)... SpA nelle suddette macchine elettriche, stanti sia la temperatura di infiammabilità degli stessi almeno pari o superiore a 145° C, sia la definizione che per gli stessi (punto di infiammabilità compreso tra 65 °C e 125 °C), viene data nell'ambito del DM 31.7.34.
- 2) se il quantitativo di olio isolante da computare ai fini dell'inserimento in cat. B del punto 48 ex DPR 151/11 sia da intendersi per singola macchina o per numero complessivo di macchine presenti nello stesso ambiente.

Quanto sopra premesso, in relazione ai contenuti dell'istanza presentata, lo scrivente ufficio, ritiene che il termine "combustibile" come riportato nella definizione dell'attività n. 48 più volte richiamata, sia da riferirsi anche agli olii isolanti con temperatura di infiammabilità superiore a 145 °C. Diversamente il legislatore avrebbe limitato in modo esplicito la temperatura di infiammabilità a 125 °C, come per esempio si legge nella definizione di attività n. 10 ex DPR 151/11.

In ordine poi al quantitativo di olio isolante da computare ai fini dell'inserimento dell'attività al n. 48/B del DPR 151/11, lo scrivente ufficio ritiene che detto quantitativo debba riferirsi, in analogia a quanto applicato in altri casi, alla somma del contenuto di tutte le singole macchine previste nello stesso sito.

Tanto si trasmette ai fini dell'espressione del parere richiesto.

---

<sup>1</sup> Verosimilmente "isolanti". N.d.R.